



# DISTRETTO

## Appennino Settentrionale

Unit of Management: Fiora (ITI014)

### Progetto di PGRA

#### DISCIPLINA DI PIANO

decreto legislativo 152/2006

direttiva 2007/60/CE

decreto legislativo 49/2010


decreto legislativo 219/2010



*Autorità di Bacino  
del fiume Arno*



Autorità di Bacino Interregionale  
del Fiume Fiora



# **Disciplina di piano**

## **CAPO I - Finalità, natura, contenuti e articolazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del bacino interregionale del fiume Fiora**

*Art. 1- Natura e finalità del Piano di gestione del rischio di alluvioni del bacino interregionale del fiume Fiora*

*Art. 2 – Contenuti ed elaborati del PGRA*

*Art. 3 – Ambito di applicazione*

*Art. 4 - Definizioni*

*Art. 5 – Coerenza delle Pericolosità del PGRA e del PAI*

## **CAPO II - Pericolosità da alluvione e tutela dei corsi d'acqua**

### **SEZIONE I - Pericolosità da alluvione - Norme e indirizzi a scala di bacino**

*Art. 6- Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Norme*

*Art. 7 – Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio*

*Art. 8 – Aree a pericolosità da alluvione media (P 2) – Norme*

*Art. 9 – Aree a pericolosità da alluvione media (P2) – Indirizzi per gli strumenti governo del territorio*

*Art. 10 – Aree a pericolosità da alluvione bassa (P1) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio*

*Art. 11 - Adeguamento delle attività ed opere esistenti*

*Art. 12 - Modifiche alla mappa delle aree con pericolosità da alluvione*

### **SEZIONE II - Aree di contesto fluviale - Indirizzi a scala di bacino**

*Art. 13 – Indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale*

### **SEZIONE III - Aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione – Indirizzi a scala di bacino**

*Art. 14 – Classificazione delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione*

*Art. 15 - Misure di protezione integrata ai sensi delle direttive 2000/60/Ce e 2007/60/CE – Le infrastrutture verdi*

*Art. 16 - Modifiche alla mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione*

## **Capo III - Disposizioni generali a scala di bacino**

*Art. 17 - Dinamica fluviale, trasporto solido, movimentazione di materiale in alveo*

*Art. 18- Programmi di manutenzione*

*Art. 19 – Contratto di fiume*

*Art. 20 – Riordino e verifica delle sponde nei tratti urbani del reticolo principale*

*Art. 21 - Pareri dell'Autorità di bacino*

*Art. 22 - Piani di protezione civile*

## Capo I

### **Finalità, natura, contenuti e articolazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del bacino interregionale del fiume Fiora (UoM Fiora - ITI014)**

#### *Art. 1 Natura e finalità del Piano di gestione del rischio di alluvioni del bacino interregionale del fiume Fiora*

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del bacino interregionale del fiume Fiora, di seguito denominato PGRA, è redatto ai sensi della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 ed è finalizzato alla gestione del rischio di alluvioni nel territorio del bacino idrografico del fiume Fiora.
2. Il PGRA ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, tenendo conto delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato e sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'art. 2, le misure di prevenzione, di protezione, di preparazione e di risposta e ripristino finalizzate alla gestione del rischio di alluvioni nel bacino interregionale del fiume Fiora.
3. Il PGRA costituisce, ai sensi dell'art. 65 comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 uno stralcio territoriale e funzionale del Piano di bacino distrettuale del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito denominato Piano di bacino.
4. In coerenza con le finalità generali della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo n. 49/2010, il PGRA persegue i seguenti obiettivi generali che sono stati definiti alla scala del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale:
  1. Obiettivi per la salute umana
    - a) riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana;
    - b) mitigazione dei danni ai sistemi che assicurano la sussistenza e l'operatività delle strutture strategiche.
  2. Obiettivi per l'ambiente
    - a) riduzione del rischio per le aree protette derivante dagli effetti negativi dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali;
    - b) mitigazione degli effetti negativi per lo stato ambientale dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE.
  3. Obiettivi per il patrimonio culturale
    - a) Riduzione del rischio per il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali, storici ed architettonici esistenti;
    - b) mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del paesaggio.
  4. Obiettivi per le attività economiche
    - a) mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria;
    - b) mitigazione dei danni al sistema economico e produttivo pubblico e privato;
    - c) mitigazione dei danni alle proprietà immobiliari;
    - d) mitigazione dei danni ai sistemi che consentono il mantenimento delle attività

economiche .

5. Gli obiettivi di cui al comma 4 sono dettagliati alla scala delle aree omogenee del bacino in funzione delle loro caratteristiche fisiche e delle loro criticità. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso l'attuazione delle misure di prevenzione, di protezione, di preparazione e di risposta e ripristino individuate nel PGRA.

#### *Art. 2 – Contenuti ed elaborati del PGRA - UoM Fiora (ITI014)*

1. Il PGRA è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione di Piano.

- 1.1 Aree Omogenee con:

- Mappa della pericolosità da alluvione

- Mappa del rischio da alluvione

- Mappa delle aree destinate alla realizzazione degli interventi di protezione

- Elenco Misure

2. Disciplina di Piano

#### *Art. 3 – Ambito di applicazione*

1. Il PGRA trova applicazione nelle Regioni, Province e Comuni il cui territorio ricade nel bacino idrografico del fiume Fiora, così come delimitato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2000 “Delimitazione del bacino idrografico del fiume Fiora”, nell'ambito del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale individuato all'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006.

#### *Art. 4 - Definizioni*

1. Ai fini del PGRA si intende per:

*Acque basse:* con tale termine si indica, nelle aree pianeggianti di fondovalle, il reticolo idraulico minore destinato alla regimazione delle acque di irrigazione e di smaltimento delle acque meteoriche, che in genere durante gli eventi ordinari non scaricano in modo naturale nel reticolo principale; il termine è associato al reticolo che è stato ed è oggetto di bonifica; si tratta di sistemi complessi, in cui sono presenti numerose opere idrauliche quali portelle, sifoni, derivatori, idrovore.

*Alluvione:* allagamento temporaneo di aree che abitualmente non sono coperte di acqua. Ciò per il bacino dell'Fiora include le inondazioni causate dai corsi d'acqua, da inondazioni marine nelle zone costiere, da eventi intensi ed improvvisi (flash flood). Sono esclusi gli allagamenti causati dagli impianti fognari e da acque sotterranee.

*Alveo attivo:* porzione di alveo compresa tra gli argini o le sponde, generalmente occupata dalle acque di morbida e di piena ordinaria.

*Aree alluvionali:* porzioni di fondovalle caratterizzate da eventi alluvionali il cui perimetro, definito mediante criteri di tipo geomorfologico, rappresenta il limite teorico superiore delle alluvioni catastrofiche.

*Aree inondabili:* porzioni di territorio soggette ad essere allagate in seguito ad un evento di piena. Sono caratterizzate da una probabilità di inondazione in funzione del tempo di ritorno

considerato; nel caso di aree allagabili su base storico-inventariale la definizione di territorio interessato viene attuata mediante ricostruzione stimata dell'evento di riferimento. Le aree inondabili definite nel PGRA non tengono conto degli allagamenti dovuti a cedimenti del sistema arginale.

*Aree di pertinenza fluviale:* costituite dall'alveo attivo e dalla pianura esondabile attiva individuate con criteri geomorfologici. Costituisce comunque area di pertinenza fluviale la fascia di mobilità funzionale del corso d'acqua corrispondente alle aree non urbanizzate interessate da divagazione del corso d'acqua nell'ultimo secolo e da probabile rimodellazione per erosione laterale nel medio periodo (100 anni).

*Aree omogenee:* rappresentano sottobacini o porzioni di bacini con caratteristiche fisiche e di presenza di popolazione, beni ambientali, beni culturali ed attività produttive omogenee.

*Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino:* è l'autorità competente ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dell'art. 3 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e della legislazione italiana di recepimento (d.lgs. 152/2006, l.13/2009, d.lgs. 49/2010, d.lgs. 219/2010). Ai fini della presente disciplina di PGRA per Autorità di bacino si intende l'Autorità di bacino interregionale del fiume Fiora.

*Azioni di difesa locale:* sono interventi tesi a limitare la vulnerabilità di edifici alla scala della singolo elemento o insieme di elementi; si tratta di azioni quali barriere impermeabili, sistemi di impermeabilizzazione, sistemi di difesa delle reti e degli impianti, valvole di non ritorno, procedure di comportamento, etc.

*Bacino idrografico:* ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 152/2006 è il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta. Sottobacino o sub-bacino è il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume. Interbacino è la porzione di bacino compresa idraulicamente tra due distinte sezioni del corso d'acqua considerato.

*Base topografica di elaborazione e rappresentazione:* la base topografica di elaborazione è l'insieme dei dati (distanze, quote, curve di livello, *dtm*, *dsm*, rilievi, sezioni, strutture ed infrastrutture) sui quali vengono definite le aree allagabili e quindi la pericolosità idraulica e il rischio; la base di rappresentazione è il sistema topografico maggiormente coerente con i dati utilizzati per l'elaborazione; nel PGRA la base di rappresentazione è la CTR scala 1:10.000. La trasposizione di un tematismo su una base topografica diversa da quella di elaborazione e rappresentazione è una operazione arbitraria e non propriamente corretta.

*Battente h:* altezza d'acqua stimabile nelle aree inondabili in conseguenza di un evento alluvionale; nel PGRA del fiume Fiora il battente rappresenta l'altezza d'acqua presunta, ricavata da modellazione idraulica, con riferimento ad eventi di assegnata frequenza, e/o da informazioni basate su indagini storico-inventariali.

*Danno D:* danno al bene esposto a seguito di un fenomeno calamitoso, valutato come il prodotto dell'entità del bene e della sua vulnerabilità.

*Distretto idrografico:* area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici. I distretti idrografici in cui è ripartito l'intero territorio nazionale sono individuati all'art. 64 del d.lgs. 152/2006.

*Elementi a rischio:* sono rappresentati dai beni quali la vita umana, il patrimonio immobiliare, culturale e ambientale, le attività economiche e le infrastrutture, presenti in un'area soggetta a pericolosità da alluvione.

*Entità E:* indica il valore economico del bene.

*Gestione del rischio e non incremento del rischio:* per gestione del rischio idraulico si intendono le azioni volte a mitigare i danni conseguenti a fenomeni alluvionali. La gestione può essere attuata attraverso interventi tesi a ridurre la pericolosità e interventi tesi a ridurre la vulnerabilità degli elementi a rischio; in altri termini la gestione del rischio si attua attraverso azioni volte ad abbattere in maniera significativa gli effetti negativi - rispetto ad un evento di riferimento che può anche variare in funzione delle caratteristiche del corso d'acqua considerato - in particolare su vita umana, insediamenti ed attività, beni ambientali e culturali. Agli effetti del PGRA di norma si considera come evento di riferimento quello connesso con un tempo di ritorno uguale a 200 anni per le aree P2 e P3, 500 anni per le aree P1. La gestione e il non incremento del rischio possono essere perseguiti, qualora ve ne siano i presupposti, anche attraverso azioni tali da ripartire eventuali effetti negativi su aree in cui, a parità di pericolosità, si ha presenza di elementi a rischio di minor valore economico.

*Infrastrutture verdi:* interventi di protezione finalizzati alla gestione del rischio idraulico e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e delle biodiversità, così come definite nella comunicazione della Commissione Europea del 2013, n. 249. Tali interventi sono tesi ad integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE. Tra le infrastrutture verdi rientrano aree golenali attrezzate, aree di divagazione e pertinenza fluviale, aree di esondazione naturale controllata, zone ripariali, sistemazioni idraulico-forestali di versante e di impluvio, cordoli litoranei e zone umide litoranee.

*Misure di prevenzione:* interventi ed azioni di regolamentazione e di governo del territorio tese a mitigare sia la pericolosità idraulica che le conseguenze negative per l'ambiente, i beni culturali, il sistema sociale e le attività economiche.

*Misure di protezione:* interventi carattere prevalentemente strutturale od in ogni caso connessi alla realizzazione di opere.

*Misure di preparazione:* interventi ed attività orientate a fronteggiare la fase di evento delle calamità alluvionali; comprendono sia le azioni di preannuncio che la predisposizione della pianificazione di emergenza che le azioni durante la fase di evento vero e proprio.

*Misure di risposta e ripristino:* sono gli interventi che si attuano in fase post-evento e comprendono sia la fase di ricostruzione che quella di rianalisi al fine di verificare il livello di efficacia delle misure intraprese.

*Mitigazione del rischio idraulico:* l'insieme di misure, azioni ed interventi tesi a diminuire le conseguenze negative di eventi alluvionali.

*Pericolosità da alluvione P:* è la probabilità di accadimento di un predefinito evento calamitoso nell'intervallo temporale  $t$ ; nel PGRA la pericolosità da alluvione viene suddivisa in tre classi riferite a differenti frequenze di accadimento dell'evento:

- $T \leq 30$  anni: (alluvioni FREQUENTI – elevata probabilità di accadimento, pericolosità P3);
- $30 < T \leq 200$  anni (alluvioni POCO FREQUENTI – media probabilità di accadimento, pericolosità P2);
- $200 < T \leq 500$  anni (alluvioni RARE DI ESTREMA INTENSITA' – bassa probabilità di accadimento, pericolosità P1).

ove con  $T$  si indica il Tempo di ritorno dell'evento.

*Piano di bacino distrettuale (Piano di bacino):* è il piano di distretto i cui contenuti sono definiti all'art. 65 del d.lgs. 152/2006. Può essere redatto e approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, tra cui il Piano di gestione acque (PGA) previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) previsto dalla direttiva 2007/60/CE.

*Rete infrastrutturale primaria:* è il sistema di infrastrutture costituito da ferrovie, autostrade, strade di grande comunicazione, strade regionali, strade provinciali e le opere ad esse connesse.

*Reticolo principale:* reticolo dei corsi d'acqua definito secondo la Direttiva CEE 2000/60; è il reticolo costituito dall'asta principale del Fiume e dai suoi affluenti.

*Reticolo secondario:* comprende la restante porzione del reticolo, classificato ai sensi delle leggi regionali della Toscana e del Lazio.

*Rischio R:* è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alla proprietà, ai beni ambientali, ai beni culturali e delle perturbazioni alle attività economiche dovuto al fenomeno naturale considerato di assegnata intensità. Ai fini applicativi si definisce il valore R del rischio come il prodotto tra pericolosità, vulnerabilità ed entità del bene considerato; viene espresso in valore economico.

*Servizi essenziali:* sono i servizi connessi con la finalità di garantire la salute, l'igiene e l'assistenza ai cittadini (ospedali, scuole e servizi alle persone). Nella presente disciplina di PGRA tali servizi sono definiti ai fini della previsione e realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico ad essi relativi.

*Sicurezza idraulica:* condizione legata all'assenza totale di fenomeni di allagamento associata ad una data pericolosità.

*Tempo di ritorno  $T_r$ :* è il tempo medio intercorrente tra il verificarsi di due eventi successivi di entità uguale o superiore ad un valore di assegnata intensità o, analogamente, è il tempo medio in cui un valore di intensità assegnata viene uguagliato o superato almeno una volta.

*Territorio urbanizzato:* Spazio edificato con continuità comprendente le aree intercluse così come definito e mappato dagli strumenti di governo del territorio.

*Vulnerabilità V:* denota l'attitudine di un elemento a rischio a subire danni per effetto di un evento calamitoso. La vulnerabilità si esprime in genere mediante un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno) e 1 (perdita totale). È funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio.

#### *Art. 5 – Coerenza delle Pericolosità del PGRA e del PAI*

1. Sul territorio del Bacino Interregionale del fiume Fiume è vigente il PAI approvato con D.C.R.T. n. 67 del 5/07/2006 per la parte di territorio ricadente in Regione Toscana e con D.C.R.L. n. 20 del 20/06/2012 per la parte di territorio ricadente in Regione Lazio, e successivamente aggiornato ai sensi delle Norme.
2. Le mappe di pericolosità da alluvioni del PGRA, definite secondo i criteri della Direttiva 2007/60, relativamente agli scenari P2 e P3 coincidono con le pericolosità idrauliche del PAI, così come definite all'art. 4 delle Norme.
3. Nelle aree P2 e P3 delle Mappe di pericolosità di PGRA, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, concorrono le Norme di PAI vigente.



## **CAPO II - Pericolosità da alluvione e tutela dei corsi d'acqua**

### **SEZIONE I - Pericolosità da alluvione - Norme e indirizzi a scala di bacino**

*Art. 6. Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Norme.*

1. Nelle aree P3 per le finalità di cui all'art. 1 sono consentiti gli interventi di cui all'art. 5 delle Norme del PAI, nelle modalità definite nello stesso articolo.
2. Nelle aree P3 sono inoltre consentiti, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA:
  - a) misure di protezione previste dal PGRA e misure previste dal PGA;
  - b) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica.

*Art. 7 – Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio*

1. Nelle aree P3 per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:
  - a) non dovranno essere previste opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;
  - b) non dovranno essere previste nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
  - c) dovranno essere privilegiate le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica, con particolare riguardo alle aree di contesto fluviale;
  - d) dovranno essere evitate previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi e volumi interrati;
  - e) al di fuori del territorio urbanizzato le previsioni urbanistiche ed edilizie dovranno essere orientate al non aumento delle superfici insediative ad uso civile e produttivo, privilegiando il mantenimento e lo sviluppo delle strutture eco-sistemiche esistenti, delle destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo-sportive.
2. Per le finalità di cui all'art.1 la realizzazione degli interventi non ricompresi all'art. 6 e all'art. 7 comma 1 dovrà essere disciplinata garantendo il rispetto di criteri di mitigazione e gestione del rischio sia per le opere stesse che per le aree contermini.

*Art. 8 – Aree a pericolosità da alluvione media (P 2) – Norme*

1. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1 sono consentiti gli interventi di cui all'art. 6 delle Norme del PAI, nelle modalità definite nello stesso articolo.
2. Nelle aree P2 sono inoltre consentiti, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA:
  - c) misure di protezione previste dal PGRA e misure previste dal PGA;
  - d) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica.

*Art. 9 – Aree a pericolosità da alluvione media (P2) – Indirizzi per gli strumenti governo del territorio*

1. Fermo quanto previsto all'art. 8, nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:

- a) non dovranno essere previste opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;
- b) non dovranno essere previste nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
- c) dovranno essere privilegiate le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica, con particolare riguardo alle aree di contesto fluviale;
- d) dovranno essere evitate previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi e volumi interrati;
- e) al di fuori del territorio urbanizzato le previsioni urbanistiche ed edilizie dovranno essere orientate al non aumento delle superfici insediative ad uso civile e produttivo, privilegiando il mantenimento e lo sviluppo delle strutture eco-sistemiche esistenti, delle destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo-sportive.

2. Per le finalità di cui all'art.1 la realizzazione degli interventi non ricompresi all'art. 8 e all'art. 9 comma 1 dovrà essere disciplinata garantendo il rispetto di criteri di mitigazione e gestione del rischio sia per le opere stesse che per le aree contermini.

*Art. 10 – Aree a pericolosità da alluvione bassa (P1) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio*

1. Nelle aree P1 per le finalità di cui all'art. 1 sono consentiti gli interventi che, contestualmente, non aggravino la funzionalità idraulica, siano realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico e non incrementino le condizioni di rischio per le aree contermini con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1 comma 4, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino, in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA.

*Art. 11 Adeguamento delle attività ed opere esistenti*

1. Le amministrazioni locali e le autorità competenti favoriscono processi di adeguamento delle attività ed opere pubbliche e private esistenti che non risultano coerenti con la presente disciplina, al fine di garantire l'effettiva attuazione degli obiettivi di piano e assicurare la mitigazione e gestione delle condizioni di rischio.

*Art. 12. Modifiche alla mappa delle aree con pericolosità da alluvione*

1. La mappa delle aree con pericolosità da alluvione di cui all'art. 2 è riesaminata ed eventualmente aggiornata secondo le scadenze di cui alla direttiva 2007/60/CE e al d.lgs. n. 49/2010.

## **Sezione II - Aree di pertinenza fluviale. Indirizzi a scala di bacino**

### *Art. 13 – Indirizzi per la gestione delle aree di pertinenza fluviale*

1. Le aree di pertinenza fluviale, così come definite e individuate ai sensi dell'art. 8 delle Norme di PAI, sono riconosciute nel PGRA come aree di particolare interesse ai fini della gestione del rischio idraulico, della tutela del buon regime dei deflussi, della salvaguardia delle peculiarità ambientali storico-culturali e paesaggistiche connesse con il reticolo idraulico.
2. Fatto salvo quanto previsto nella sezione I del presente capo ed eventuali ulteriori normative di settore, nelle aree di pertinenza fluviale del reticolo idraulico principale, per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Province e i Comuni nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:
  - a) favorire il mantenimento e lo sviluppo delle strutture eco-sistemiche esistenti, a parco e ricreativo-sportive, in coerenza con la funzione idraulica e di salvaguardia ambientale dell'area e senza pregiudicare l'assetto ecologico del reticolo esistente;
  - b) incentivare forme di salvaguardia e di tutela, con particolare riguardo alle aree di pregio ambientale, paesaggistico, storico-culturale e alle zone ad esse contermini; a tal fine devono essere incentivate e sviluppate forme di gestione e manutenzione dei corsi d'acqua, delle sponde, delle fasce e della vegetazione ripariale e delle aree limitrofe, rivolte al rispetto delle caratteristiche sopra indicate anche attraverso il ricorso al contratto di fiume di cui all'art. 19;
  - c) garantire il mantenimento della fascia di mobilità funzionale del corso d'acqua anche attraverso la creazione e il mantenimento di una fascia tampone boscata per un'ampiezza di almeno 30 m a protezione del corso d'acqua, anche attraverso forme di incentivazione.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche agli interventi sugli edifici ricadenti all'interno delle aree di pertinenza fluviale, ivi compresi i progetti di recupero di manufatti di valore storico-culturale legati alla risorsa idrica, in coerenza con gli indirizzi espressi dall'Autorità di bacino ai sensi dell'art. 18.

## **Sezione III**

### **Aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione – Indirizzi a scala di bacino**

#### *Art. 14. Classificazione delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione*

1. La mappa delle aree destinate alla realizzazione degli interventi di protezione definisce le porzioni di territorio in cui sono programmate, in corso di realizzazione o realizzate le misure di protezione del PGRA individuate per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1. Le misure di protezione costituiscono il riferimento per il bacino interregionale del fiume Fiora anche ai fini della formazione del Programma Nazionale Strategico di cui all'art. 7 del d.l. 12-9-2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164.
2. Le misure di protezione connesse alle aree individuate nella mappa di cui all'art. 6 consistono in:
  - a) misure per ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio naturali o artificiali, quali opere, anche di ingegneria naturalistica, atte al ripristino e all'ampliamento delle aree golenali, per l'incremento delle capacità di infiltrazione, atte a favorire la divagazione e la restaurazione delle caratteristiche di naturalità dei corsi d'acqua, aree di pertinenza fluviale ed infrastrutture verdi (codice misura M31);

- b) misure di regolazione dei deflussi idrici, quali casse di espansione, arginature, diversivi, scolmatori, opere idrauliche in genere, interventi di rimozione/riabilitazione di opere di protezione, interventi di miglioramento di strutture idrauliche esistenti (codice misura M32);
- c) misure in alveo, nelle coste e nelle pianure inondabili, quali opere di sistemazione idraulico-forestali, difese a mare (codice misura M33);
- d) misure di carattere generale, quali manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e del reticolo arginato, manutenzione delle opere esistenti e in corso di realizzazione, interventi di gestione dei sedimenti, interventi nelle aree di bonifica, interventi di regolazione e regimazione delle acque basse (codice misura M35).

3. Nella relazione di PGRA sono definite, distinte per area omogenea, le tipologie di misure di protezione associate ad ogni area definita nella mappa di cui all'art. 2.

*Art. 15 - Misure di protezione integrata ai sensi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE-  
infrastrutture verdi*

1. Le infrastrutture verdi sono le misure di protezione previste nel PGRA che consistono in interventi finalizzati sia alla mitigazione del rischio idraulico (attraverso il mantenimento o il miglioramento della capacità idraulica dell'alveo di piena e la tutela delle aree di espansione e di laminazione naturale) che alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità (attraverso il ripristino delle caratteristiche naturali e ambientali dei corpi idrici e della regione fluviale). Tali interventi integrano gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

2. Le aree destinate alla realizzazione di infrastrutture verdi sono indicate nella mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione di cui all'art. 2.

3. Per le finalità del comma 1, la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture verdi deve tener conto di quanto previsto all'art. 17 e deve essere indirizzata a:

- a) criteri di ripristino morfologico (quali il ripristino della piana inondabile mediante rimodellamento morfologico della regione fluviale, la riattivazione della dinamica laterale mediante interventi sulle difese spondali con eventuale allargamento dell'alveo);
- b) criteri di riduzione dell'artificialità (quali la risagomatura e forestazione argini di goleni, la rimozione o modifica strutturale di briglie e soglie, la rimozione di tombinamenti);
- c) criteri di non alterazione dell'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e di miglioramento dello stato ecologico dei fiumi

privilegiando la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 comma 2 del d.l. 12-9-2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164, purchè accompagnata al recupero di dinamica fluviale ai sensi dei criteri di cui alle lettere a), b) o c).

4. La coerenza della progettazione delle infrastrutture verdi rispetto ai requisiti e criteri indicati nel presente articolo è validata dall'Autorità di bacino con proprio parere.

*Art. 16 - Modifiche alla mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione*

- 1 . La mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione previste nel PGRA è riesaminata e, se del caso, aggiornata secondo le scadenze di cui alla direttiva 2007/60/CE e al d.lgs. n. 49/2010.
2. Ai fini della verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi di piano l'Autorità di bacino può procedere a riesami intermedi ai sensi dei commi seguenti.
3. Ogni modifica e variazione necessaria è approvata previo parere favorevole del Comitato tecnico, con decreto del Segretario Generale, anche su istanza dell'amministrazione comunale nel cui territorio ricade l'area interessata dalla modifica.

### **Capo III**

#### **Disposizioni generali a scala di bacino**

*Art. 17 - Dinamica fluviale, trasporto solido, movimentazione di materiale in alveo*

- 1 . Salvo quanto previsto dalle normative di settore, al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali e per le finalità di cui all'art. 1, l'asportazione dei materiali dall'alveo attivo, così come indicata all'art. 185, comma 3 del d. lgs 152/2006, dovranno essere attuate previa analisi e valutazioni tese a:
  - a) definire le condizioni locali ed areali di trasporto solido, la tendenza evolutiva ai fini del raggiungimento del profilo di equilibrio e le condizioni che determinano il deposito o l'erosione;
  - a) valutare gli effetti, sia locali che a scala di area, che l'intervento di asportazione o movimentazione determina a breve e medio/lungo termine rispetto alle condizioni morfometriche e di dinamica fluviale;
  - b) valutare le conseguenze che le operazioni possono determinare rispetto all'ecosistema, alle matrici esistenti e allo stato di qualità del corso d'acqua.

*Art. 18 - Programmi di manutenzione*

- 1 . Il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 è perseguito, nelle diverse aree omogenee, anche attraverso l'attuazione di misure di protezione quali le azioni di gestione e manutenzione dei corsi d'acqua (codice misura M35).
2. A tal fine le azioni di gestione e manutenzione dei corsi d'acqua saranno attuate in coerenza con le "Linee guida per la gestione della vegetazione di sponda dei corsi d'acqua secondo criteri di sostenibilità ecologica ed economica" della Regione Toscana ed eventuali ulteriori indirizzi.
3. Tali azioni si devono attuare nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - a) mantenere il reticolo in buono stato idraulico ed ambientale, ivi comprese le azioni di regolazione dei deflussi in funzione dell'ottimizzazione dei tempi di corrivazione e dei picchi di piena;
  - b) garantire la funzionalità delle opere idrauliche e dei sistemi arginali esistenti;

- c) mantenere, con particolare riguardo alle sponde ed ai corsi d'acqua naturali ed in funzione delle condizioni di rischio, l'esistenza delle strutture ecosistemiche esistenti e la conservazione della biodiversità ;
- d) consentire nei corsi d'acqua naturali la creazione di spazi ed aree tampone, con particolare riferimento alla fascia alberata, al fine di permettere la divagazione e il riequilibrio delle funzionalità idraulica e delle caratteristiche ambientali.

4. I criteri di cui al comma 2 possono essere attuati in maniera differenziata in funzione sia della area omogenea in cui ricade il corso d'acqua, sia in considerazione delle caratteristiche di uso del suolo delle sponde e delle fasce ripariali.

5. Le Autorità competenti, di concerto con l'Autorità di bacino, definiscono un programma generale di manutenzione delle aste fluviali che tiene conto delle modalità di gestione dei sedimenti di cui all'art. 17.

6. Entro un anno dall'approvazione del PGRA per le finalità di cui all'art.1, l'Autorità di bacino definisce, di concerto con le autorità competenti, ulteriori indirizzi e direttive da seguire nello svolgimento delle azioni di manutenzione.

#### *Art. 19 – Contratto di fiume*

1. Il contratto di fiume concorre alla definizione e all'attuazione del PGRA e del PGA a livello di bacino e sotto-bacino idrografico, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale delle aree interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità di bacino, le Regioni, i Comuni territorialmente interessati e le altre autorità competenti promuovono, attraverso il massimo coinvolgimento degli stakeholders, la sottoscrizione del contratto di fiume al fine di:

- a) favorire la realizzazione integrata delle misure di protezione previste dal PGRA e delle misure di PGA nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- b) coordinare le azioni di manutenzione delle sponde e dei corsi d'acqua naturali non solo in funzione delle condizioni di rischio ma anche dell'esistenza delle strutture eco-sistemiche e la conservazione della biodiversità;
- c) promuovere la partecipazione attiva del pubblico e la diffusione delle informazioni ambientali connesse alle tematiche di percezione e di gestione del rischio, di tutela delle acque e degli ecosistemi acquatici;
- d) coinvolgere i vari enti competenti e gli stakeholders in una gestione partecipata, su base volontaristica, delle problematiche inerenti il rischio idraulico e idrogeologico e la tutela dei corsi d'acqua.

#### *Art. 20 – Riordino e verifica delle sponde nei tratti urbani del reticolo principale*

1. Entro 6 mesi dall'approvazione del PGRA, le Amministrazioni comunali interessate, l'Autorità idraulica competente e l'Autorità di bacino verificano, anche ai fini della determinazione delle azioni di manutenzione di cui all'art. 18, la coerenza dell'attuale assetto idraulico ed insediativo dei

tratti urbanizzati del reticolo principale rispetto alle finalità di tutela e buon regime delle acque, tenuto conto delle mappe di cui all'art. 2 e degli obiettivi di cui all'art. 1 del PGRA.

*Art. 21 - Pareri dell'Autorità di bacino*

1. Nei casi previsti dalla sezione I, Capo II della presente disciplina di Piano l'Autorità di bacino esprime il proprio parere nell'ambito del procedimento autorizzativo dell'intervento. In tali casi il parere è finalizzato alla verifica del rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 1 e delle condizioni specifiche previste dalle singole norme.
2. I pareri di cui al comma 1 sono rilasciati dall'Autorità di bacino nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza completa.

*Art. 22 - Piani di protezione civile*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, le Regioni, le Province e i Comuni predispongono piani di protezione civile coerenti con le mappe di cui all'art. 2.